Allegato "B" al numero 12804/8361 di repertorio/raccolta

STATUTO

"Federazione Italiana Ipf e Malattie Rare Polmonari - Ente del Terzo Settore", in sigla "FIMARP E.T.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

ART. 1 Denominazione, sede, durata

1.1 E' costituita la Federazione per la Fibrosi Polmonare Idiopatica e le malattie rare del polmone, associazione senza scopo di lucro, denominata "Federazione Italiana Ipf e Malattie Rare Polmonari - Ente del Terzo Settore", in sigla "FIMARP **E.T.S.**"

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, nonché dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle norme del Codice Civile.

L'acronimo E.T.S. acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts).

Lo statuto è informato al principio di favorire nel più ampio modo possibile la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.2 La "FIMARP E.T.S." ha sede in Roma; potranno essere istituite sedi secondarie e/o operative, nonché uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, in Italia e all'estero dal Consiglio Direttivo.

1.3 La " FIMARP E.T.S." ha sede in via Della Sforzesca n.1, in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo

2.1 La "FIMARP E.T.S." fonda la sua attività sui principi di democrazia, di pluralismo, di solidarietà e di partecipazione sociale.

2.2 Scopo della "FIMARP E.T.S." è di operare, attraverso il coordinamento ed il supporto delle Associazioni ad essa aderenti, a favore delle persone con interstiziopatia polmonare e malattie rare del polmone e potrà riguardare sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, familiare e lavorativo, sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca, atte a favorire la conoscenza e la terapia.

ART. 3 Finalità, attività e divieto di distribuzione degli utili .

3.1 Per la realizzazione dello scopo prefisso all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni disagiate, la "FIMARP E.T.S." si prefigge di:

a) promuovere ogni iniziativa diretta alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché

all’assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari;
b) mantenere rapporti con le Associazioni di riferimento, anche mediche, Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi statutari;
c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari, dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze scientifiche e/o divulgative sull’argomento;
d) partecipare all’attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
e) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari e le loro famiglie.
3.2 L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, persegue in modo esclusivo finalità civiche, solidaristiche e di utilità, di solidarietà sociale a favore di associati e di terzi e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti assicurando pari opportunità a tutti i suoi aderenti e tutela dei diritti inviolabili della persona.
3.3 La "FIMARP E.T.S." svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1

CTS;
g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
h) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, co. 1 CTS.
3.4 La "FIMARP E.T.S." può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla legge.
3.5 La "FIMARP E.T.S." può esercitare altresì, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
3.6 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II
ASSOCIATI

ART. 4 Ammissione degli Associati

4.1 Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "Associato/i") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione o coloro che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
4.2 Possono diventare Associati le persone fisiche o gli enti senza fini di lucro, fondati su principi solidaristici, che si basano sull'attività personale dei loro aderenti, spontanea e gratuita, che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla "FIMARP E.T.S.", accolta dal Consiglio Direttivo, e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.
Inoltre, devono avere i seguenti requisiti:
a) non esplicare, comunque, la loro attività istituzionale ed associativa in contrasto con gli scopi del presente Statuto;
b) essere dedite e operare in modo gratuito a favore dei soggetti bisognosi e delle loro famiglie;
c) essere affetti da fibrosi polmonare idiopatica o da malattie rare polmonari ovvero essere caregiver del paziente ed, in ogni caso, essere altresì rappresentativo di soggetti affetti dalle medesime suddette patologie su uno specifico territorio.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della domanda. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si ha per accolta.
Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4.3 La qualità di Associato della "FIMARP E.T.S." si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - con decorrenza dalla data della delibera stessa.
4.4 La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Ciascun ente che sia Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d'azione per le quali la "FIMARP E.T.S." non è in alcun modo responsabile.
Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 5 Diritti e doveri dei Associati

5.1 Tutti gli Associati hanno uguali diritti. In particolare, hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
b) votare e accedere alle cariche associative, se in regola con il versamento della quota associativa;
c) essere prontamente informati sulle iniziative deliberate ed attuate;
d)esaminare i libri sociali previa formale richiesta al Consiglio Direttivo che ne determina le modalità.
5.2 A ogni Associato è attribuito un solo voto.
5.3 L'adesione alla "FIMARP E.T.S." è a tempo indeterminato.
5.4 Tutti gli Associati, salvo comprovata ed oggettiva impossibilità eccepita dall'interessato, devono dare esecuzione alle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo, in particolar modo a quelle relative ad iniziative da svolgersi su tutto il territorio nazionale o di interesse sovraterritoriale o internazionale.

5.5 L'Associato che ha contribuito economicamente ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla "FIMARP E.T.S." non può pretendere da quest'ultima nessun rimborso.
5.6 Nel caso in cui un Associato intenda realizzare progetti o azioni funzionali all'attività associativa in collaborazione con altri Associati o altri Enti, funzionali all'attività associativa, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo.
5.7 Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. L'Associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né hanno diritto al rimborso delle quote versate gli eredi dell'Associato in caso di morte di questi.

ART. 6 Perdita qualifica di Associato

6.1 La qualità di Associato si perde:
a) per recesso, inviato in forma scritta al Presidente della "FIMARP E.T.S." mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il recesso può essere comunicato da qualunque Associato in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso e, in particolare, l'Associato recedente è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio per il quale viene effettuata la comunicazione di recesso. Esso è privo di oneri ed acquista efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo; l'esercizio del diritto di recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa versata;
b) per scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente federato;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata dalle seguenti motivazioni:
1. comportamento incompatibile con le finalità della "FIMARP E.T.S.":;
2. mancato versamento della quota associativa per due (2) anni consecutivi, trascorsi due (2) mesi dal primo sollecito;
3. perdita dei requisiti d'ammissione;
4. persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o delle delibere del Consiglio Direttivo e/o dei Regolamenti.
6.2 L'Associato sottoposto ai provvedimenti di cui alla lettera c) deve essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e lo stesso ha diritto di replica avanti al Consiglio Direttivo, salvo che sia membro del Consiglio Direttivo stesso.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'Associato escluso mediante comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

La deliberazione motivata di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione.
La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dalla comunicazione all' Associato escluso.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

ART. 7 Organi sociali

7.1 Sono organi della "FIMARP E.T.S.";
a) l'Assemblea dei Associati;
b) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
d) l'Organo di controllo, il Revisore dei Conti, ove nominato o previsto per Legge.
7.2 Tutte le cariche associative sono gratuite.
Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 8 Convocazione

8.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della "FIMARP E.T.S.". Le deliberazioni sono vincolanti anche per gli Associati assenti o dissenzienti.
8.2 L'Assemblea degli Associati è composta dagli associati. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
8.3 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, anche via mail nell'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun associato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita. L'Assemblea si svolge presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto stabilito dalla convocazione. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
8.4 Essa è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio. Può, altresì, essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve, inoltre, essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un terzo degli Associati o dall'organo di controllo o da n.3 (tre) Consiglieri. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda

convocazione.
8.5 L'Associato può farsi rappresentare in Assemblea degli Associati solo da altro Associato. Ciascun Associato non può rappresentare in Assemblea degli Associati più di due Associati.
8.6 Delle riunioni dell'Assemblea degli Associati viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale deve essere comunicato agli Associati in forma scritta, anche per il tramite di ausili telematici.
8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o in mancanza dal Consigliere più anziano di età o in ulteriore subordine dal soggetto indicato dalla maggioranza degli Associati presenti. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale che il Presidente sottoscrive, dopo aver svolto attività di revisione durante la sua redazione.

ART. 9 Compiti e maggioranze

9.1 L'Assemblea degli Associati:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo nonché la relazione sulla gestione entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
c) delibera la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
d) propone e approva le linee programmatiche e di interesse della "FIMARP E.T.S.";
e) elegge e revoca il Consiglio Direttivo scegliendolo tra i nominativi proposti dagli Associati; per favorire la democraticità, ciascun Associato può proporre fino ad un massimo di un (1) candidato;
f) elegge e revoca l'Organo di controllo ed il revisore legale se obbligatorio per legge e nominato;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) approva gli eventuali regolamenti interni;
i) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi fissati nel presente Statuto;
l) delibera l'estinzione o lo scioglimento della "FIMARP E.T.S." e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 CTS, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, salva diversa destinazione imposta dalla Legge;
m) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della "FIMARP E.T.S.";

n) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione, quali i rendiconti economico finanziari redatti dal Presidente del Consiglio Direttivo nonché sui limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

9.3 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita e le delibere sono validamente prese, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati e i membri del Consiglio direttivo i quali si dichiarano informati sugli argomenti oggetto di delibera e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

9.4 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il Presidente predispone il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in ciascun luogo o la comunicazione della presenza da parte di ciascun associato;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti si assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio / video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

9.5 L'Assemblea degli Associati delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, approva l'eventuale regolamento generale e le sue modifiche, gli eventuali regolamenti particolari, con voto favorevole di almeno due terzi dei degli aventi diritto.

9.6 L'Assemblea degli Associati delibera in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla trasformazione, fusione o scissione della "FIMARP

E.T.S.", con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10 Convocazione, delibere e maggioranze.

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) componenti, compreso il Presidente.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni; i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.3 La convocazione deve essere inviata via mail e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione da svolgersi in giorno diverso e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente, anche in video e/o audioconferenza, la metà dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia, anche in video e/o audioconferenza, il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche solo per uno dei componenti per audioconferenza o videoconferenza, esse si devono ritenere valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A parità di voti prevale, la tesi sostenuta dal Presidente.

10.5 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della "FIMARP E.T.S. " ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, suoi compiti sono i seguenti:

a) elegge il Presidente;

b) elegge il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere;
c) delibera sull'ammissione di nuovi Associati e sulla esclusione dei soci;
d) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Associati ;
e) propone all'Assemblea l'importo annuale delle quote associative dovute dai Soci ed il termine ultimo per il loro versamento;
f) redige gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
g) vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza alla "FIMARP E.T.S.";
h) vigila sull'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e controlla l'adempimento delle deliberazioni emanate.
10.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritenga di invitare.
10.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO VI
PRESIDENTE

ART. 11 Presidente

11.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Assemblea degli Associati. Le sue funzioni sono le seguenti:
a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
b) può agire e resistere avanti all'autorità giudiziaria, amministrativa, arbitrale e di mediazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
c) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo;
d) propone eventualmente all'Assemblea degli Associati, la nomina del Revisore dei Conti che dura in carica tre (3) anni, è rieleggibile fino ad un massimo di 3 (tre) mandati, e deve essere indipendente;
e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta dall'Associazione, da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e i rendiconti economico finanziari.

ART. 12 Vice Presidente

12.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII

SEGRETARIO - TESORIERE

ART. 13 Segretario

13.1 Il Segretario, se nominato, compila e tiene aggiornato il libro degli Associati, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della "FIMARP E.T.S.".

ART. 14 Tesoriere

14.1 Il Tesoriere, se nominato, tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della "FIMARP E.T.S." .

14.2 Il Presidente, con firma libera, e/o il Tesoriere e/o il Segretario, con firma congiunta a quella del Presidente, secondo apposita delibera, sono investiti della gestione dei fondi sociali della "FIMARP E.T.S." con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Resta fissato in cinquemila (5.000) euro il limite per ogni singola operazione oltre il quale nessuno può procedere in assenza di autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 15 Organo di controllo. Il revisore dei conti.

15.1 Il Revisore dei Conti, ove nominato, ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà portata a conoscenza di tutti i Soci, dal Presidente.

15.2 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o se scelto dall'Assemblea degli Associati.

15.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

15.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IX

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI – LIBRI SOCIALI

ART. 16 - Patrimonio e Bilanci

16.1 Il patrimonio della "FIMARP E.T.S." - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

16.2 Le entrate della "FIMARP E.T.S." sono costituite da:

a) quote annuali degli Associati nella misura determinata annualmente dall'Assemblea degli Associati e da contributi degli associati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

d) contributi dei privati;

e) entrate derivanti da Prestazioni di servizi convenzionati;

f) eredità, donazioni e legati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

16.3 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno .

16.4 Entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il Bilancio per l'esercizio trascorso, ai sensi dell'art. 13 CTS, la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART. 17 Libri sociali

17.1 "FIMARP E.T.S." deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO - NORME DI RINVIO

ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'art. 9.5 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio della "FIMARP E.T.S." sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

18.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 19 Foro competente

19.1 Per qualunque insorgenda controversia inerente il presente statuto il foro competente a decidere le dette controversie è il foro della sede legale.

Art. 20 Norme di rinvio

20.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti interni se esistenti, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al codice civile e alle norme specifiche di settore.

F.to Rosa IOREN NAPOLI, Dr.Giuseppe Trapani Notaio I.S.